

L'etichettatura dei prodotti vitivinicoli rispetta sia la normativa comunitaria generale in materia di presentazione dei prodotti alimentari (Reg. UE 1169/2011), sia la legislazione comunitaria specifica relativa al vino (da ultimo con il Reg. CE 1308/2013 e s.m.i.).

A livello nazionale, la Legge 238 del 12/12/2016 fornisce ulteriori disposizioni che integrano quanto stabilito a livello comunitario. Inoltre, nel caso di vini DOP (DOC, DOCG) e IGP (IGT) occorre seguire le disposizioni specifiche, oltre a quelle riportate nei singoli disciplinari di produzione.



INFORMAZIONI OBBLIGATORIE

Fatte salve le informazioni richieste dalla normativa generale di etichettatura (Reg. UE 1169/2011), la normativa di settore impone che sull'etichetta del vino siano presenti le seguenti informazioni obbligatorie:

› **Designazione della categoria:** deve essere fornita la denominazione della categoria intesa come tipologia (es. vino spumante, vino – eventualmente seguito da rosso, bianco o rosato -, vino frizzante, etc). Tale informazione viene omessa nel caso di vini DOC, DOCG, IGT che devono riportare sia la denominazione completa, sia la dicitura di qualità prevista (es. "Erbaluce di Caluso" immediatamente seguita da "Denominazione di origine controllata e garantita"). È vietato il riferimento ad una zona geografica di qualsiasi entità nell'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli senza DOP o IGP. Anche la menzione 'vigna' può essere utilizzata solo per la presentazione e designazione dei vini a DO.

› **Volume nominale** nelle usuali unità di misura ('l' o 'L' per litro, 'cl' per centilitri, 'ml' per millilitri). Si rammenta che per il vino sono previste delle gamme da utilizzare riportate nell'Allegato I del Decreto legislativo 12/2010:

VINO TRANQUILLO

nell'intervallo tra 1.000 ml e 1.500 ml sono gli 8 valori seguenti: ml 100 - 187 - 250 - 375 - 500 - 750 - 1.000 - 1.500

VINO GIALLO

nell'intervallo tra 1.000 ml e 1.500 ml sono il valore seguente: ml 620

VINO SPUMANTE

nell'intervallo tra 125 ml e 1.500 ml sono i 5 valori

vino

Guida
alle etichettature

#14

www.marchet.it



Servizi per le Imprese
AGENCY FOR THE WORLD MARKET

seguenti: ml 125 - 200 - 375 - 750 - 1.500

VINO LIQUOROSO

nell'intervallo tra 100 ml e 1.500 ml sono i 7 valori
seguenti: ml 100 - 200 - 375 - 500 - 750 - 1.500

VINO AROMATIZZATO

nell'intervallo tra 100 ml e 1.500 ml sono i 7 valori
seguenti: ml 100 - 200 - 375 - 500 - 750 - 1.500

› **Titolo alcolometrico volumico effettivo:** indicato in unità o mezza unità (cioè 10 - 10.5 - 11 ecc), seguito dall'abbreviazione "% vol."; in alternativa sono possibili le seguenti diciture: "titolo alcolometrico effettivo...% vol." o "alcole effettivo...% vol." o "alc...% vol."

› **Indicazione della provenienza:** ("Prodotto in ..." o "Prodotto di ..." o "Vino di...")

› **Indicazione dell'imbottigliatore** o nel caso del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante di qualità o del vino spumante aromatico di qualità, il **nome del produttore o venditore**. Tale informazione è fornita riportando nome o ragione sociale e indirizzo (inteso come Comune e Stato) dell'imbottigliatore ed è preceduta dai termini "Imbottigliato da ..." o "Imbottigliatore ..." ("Produttore" o "Prodotto da" e "Venditore" o "Venduto da" negli altri casi)

› **Indicazione dell'importatore**, nel caso di vini importati

› **Indicazione del tenore di zucchero**, obbligatoria per la categoria dei vini spumanti.

Inoltre, i vini a denominazione d'origine, ad esclusione dei vini liquorosi, dei vini spumanti non etichettati come millesimati e dei vini frizzanti, devono obbligatoriamente indicare l'annata di produzione delle uve e, obbligatoriamente per i vini DOCG deve essere presente il contrassegno stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato contenente il numero di identificazione.

Le informazioni obbligatorie – ad eccezione del lotto, degli allergeni e, se presente, dell'indicazione dell'importatore – devono comparire in etichetta nel medesimo campo visivo (etichetta o contro etichetta, comprendendo il collarino), in modo che possano essere lette contemporaneamente ad un unico colpo d'occhio senza necessità di ruotare il recipiente. Le


altre informazioni presenti (es. lotto, allergeni, etc.) possono essere riportate con collocazione libera.

INFORMAZIONI FACOLTATIVE

Oltre alle suddette informazioni obbligatorie, è possibile riportare delle indicazioni facoltative, che sono comunque regolamentate, e che devono essere veritiere e documentabili e non devono indurre in errore il consumatore. Esse possono riguardare l'annata di produzione delle uve – già obbligatoria per i vini a denominazione d'origine –, il nome di una o più varietà di uve oppure riferirsi a determinati metodi di produzione.

Il vino rientra in alcune delle esenzioni previste dal Reg. UE 1169/2011; in particolare, per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 1,2% in volume non è obbligatorio riportare l'**elenco degli ingredienti**, fatta salva l'indicazione degli allergeni, che devono sempre essere indicati, ed è possibile che non compaia l'indicazione relativa al **termine minimo di conservazione**, poiché essa non è richiesta nel caso delle bevande con un contenuto di alcol pari o superiore al 10% in volume. Inoltre non è prevista l'indicazione della **dichiarazione nutrizionale per le bevande con un contenuto alcolico superiore all'1,2%**, tuttavia, se presente in forma volontaria è possibile riportare il solo valore energetico, rispettando le modalità indicate dal Reg. UE 1169/2011.

ESEMPIO DI ETICHETTA



INFO

Marchet

Azienda Speciale della Camera
di Commercio di Ancona

Largo XXIV Maggio 1, 60123 Ancona

T. 071 071 2072913_marchet@an.camcom.it

www.marchet.it



Servizi per le Imprese
AGENCY FOR THE WORLD MARKET

in collaborazione con:

